

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato unico di risoluzione*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Comitato unico di risoluzione*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato unico di risoluzione*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato unico di risoluzione*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato unico di risoluzione*, T-497/17, *Sánchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato unico di risoluzione*, e T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato unico di risoluzione*.

Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Estévez Puerto e a./Commissione e SRB

(Causa T-504/17)

(2017/C 347/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: José Ramón Estévez Puerto (Jerez de la Frontera, Spagna) e 14 altri ricorrenti (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato unico di risoluzione adottata in sede di sessione esecutiva del 7 giugno 2017, recante adozione del programma di risoluzione dell'ente Banco Popular Español, S.A;
- annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, recante approvazione del sistema di risoluzione del banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato unico di risoluzione*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Comitato unico di risoluzione*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato unico di risoluzione*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato unico di risoluzione*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato unico di risoluzione*, T-497/17, *Sánchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato unico di risoluzione*, e T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato unico di risoluzione*.

Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Inverni e a./Commissione e CRU

(Causa T-505/17)

(2017/C 347/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Inverni, SL (Madrid, Spagna), Inverindesa, SL (Madrid) e Isaac Ignacio Fernández Fernández (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare:

- la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, A.S.;
- la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto l'8 agosto 2017 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-506/17)

(2017/C 347/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2017/917, del 29 maggio 2017, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violerebbero i diritti di difesa del ricorrente, segnatamente il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), all'articolo 215 TFUE e agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto avrebbe violato l'obbligo di motivazione, in quanto la motivazione fornita non sarebbe conforme all'obbligo che incombe alle istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6 della CEDU, nonché degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione commesso dal Consiglio quanto al coinvolgimento del ricorrente nel finanziamento del regime siriano.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati limiterebbero in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente, e in particolare i suoi diritti di proprietà, sanciti all'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto al rispetto della sua reputazione, di cui agli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU, il diritto alla presunzione di innocenza, sancito agli articoli 6 della CEDU e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la sua libertà di circolazione, garantita all'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo 4 della CEDU.